

DIRITTI E DOVERI DEL DOCENTE A FINE ANNO SCOLASTICO

Giunti alla fine dell'anno scolastico può essere utile ribadire alcuni aspetti inerenti i diritti, gli oneri e gli obblighi di servizio del personale docente in questa particolare fase in cui è concluso l'ordinario svolgimento dell'attività "frontale" con le classi. Ciò anche al fine di fare chiarezza rispetto a situazioni, che anche quest'anno ci vengono segnalate, in cui si vorrebbero imporre al personale docente, nei periodi in cui non si svolge attività didattica, obblighi di generica presenza in servizio che non trovano riscontro né alcun fondamento nelle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

* * *

FERIE DEI SUPPLENTI (art. 13 del CCNL)

La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1 della legge 937/1977.

Per i dipendenti neo assunti dopo la stipula del CCNL del 4.8.1995, il numero dei giorni spettanti per i primi tre anni è pari a 30, anch'essi comprensivi delle due giornate compensative.

Decorsi tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato (e quindi anche con rapporto a tempo determinato), anche le ferie spettanti a questo personale divengono pari a 32 giorni.

Il contratto conferma il principio della irrinunciabilità del diritto alle ferie. Non è, pertanto, prevista la corresponsione di un'indennità sostitutiva nel caso di mancato godimento, tranne nel caso in cui il dipendente all'atto della cessazione dal lavoro non ne abbia potuto fruire, in tutto o in parte, per documentate esigenze di servizio.

La legge di stabilità del 2013 (la n. 228 del 2012) ha riformulato, in parte, le disposizioni contrattuali in materia di ferie dei docenti, disponendo (art. 1, comma 54) che *"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative"*.

Il periodo di godimento delle ferie – riferito all'anno scolastico – rimane fissato per il personale docente ed educativo nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

* * *

FESTIVITÀ SOPPRESSE (art. 14 del CCNL)

Oltre ai 2 giorni che, ai sensi della legge 937/1977, sono aggiunti alle ferie, la fruizione delle ulteriori 4 giornate di recupero previste dalla medesima legge può avvenire nel corso dell'anno scolastico, e non più solare, e per il personale docente è consentita esclusivamente nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. E' possibile fruirne anche durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, quali le vacanze natalizie e pasquali.

* * *

CASI DI RIDUZIONE DELLE FERIE

Le assenze retribuite, anche se parzialmente, per malattia o per altri motivi non riducono il diritto alle ferie, anche se siano durate per l'intero anno scolastico. Conseguentemente, ad esempio, il periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa) non riduce le ferie anche se retribuito al 30%.

Riducono invece le ferie:

- le assenze per malattia non retribuite;
- le aspettative, i permessi e i congedi non retribuiti, quali: a) i congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, commi 2 e 4, della legge 53/2000 (gravi e documentati motivi familiari); b) i congedi non retribuiti per malattia del bambino di età non superiore a otto anni (art. 47 e 50 del decreto legislativo 151/2001).

* * *

MONETIZZAZIONE DELLE FERIE

Sempre la legge di stabilità del 2013 ha disposto (art. 1, comma 55) la modifica del comma 8 dell'art. 5 del decreto-legge 95/2012 che vietava ogni forma di monetizzazione delle ferie, prevedendo che tale divieto «*non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie*».

Alla luce di tale disposizione le ferie non fruite sono pagate limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentita la fruizione (vacanze natalizie, vacanze pasquali, etc.).

* * *

DOVERI DEL DOCENTE (artt. 28 e 29 del CCNL Scuola)

Il CCNL Scuola definisce puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente, distinguendoli in "attività di insegnamento" ed in "attività funzionali all'insegnamento".

Quando le lezioni sono terminate, l'attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non può essere svolta, in quanto non più presenti gli allievi.

Riguardo le "attività funzionali all'insegnamento", l'art. 29 le definisce attraverso un'articolazione molto puntuale: 40 ore annue sono destinate alla partecipazione alle riunioni del collegio docenti; ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. È da notare che tale quantificazione non costituisce una quota d'obbligo, ma solo il limite entro cui contenere la programmazione delle attività, soggette in molti circostanze a variabili che possono determinare carichi orari differenziati da caso a caso (come avviene nella scuola secondaria tra i titolari di discipline insegnate su un maggiore o minor numero di classi).

È anche opportuno precisare che il CCNL non prevede alcuna modalità di interscambio e/o compensazione tra quote orarie che restano fra loro distinte per finalità e modalità di gestione (fino a 40 per collegi docenti, fino a 40 per consigli di classe, etc.).

Ancora distintamente (quindi fuori dalla quantificazione di cui sopra) devono essere considerate le attività obbligatorie relative agli scrutini ed esami, ivi compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Fuori dal quadro sopra descritto, non può essere dunque posto alcun obbligo a carico dei docenti nei periodi in cui le lezioni sono sospese, salvo che per la parte residua degli impegni relativi alle attività collegiali sopra citate, di cui all'art. 29 del CCNL. Possono quindi essere richieste, in tale periodo, le attività funzionali all'insegnamento relative a scrutini ed esami, nonché la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e dei consigli di classe che siano state programmate e quindi comprese - nell'ambito dei criteri e dei vincoli posti dal CCNL - nel piano approvato collegialmente ad inizio anno.

Quanto detto riguarda in via generale ogni ordine e grado di scuola.

Per quanto riguarda i docenti della scuola secondaria di secondo grado che non siano impegnati negli esami, la C.M. n. 7 del 19.2.2013, al punto 3.5, rubricato "*personale non utilizzato*", prevede che "*al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I Direttori Generali Regionali e i Dirigenti Scolastici devono acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse*".

La permanenza "*a disposizione*" non comporta di per sé la presenza a scuola, né pone l'obbligo di firma di presenza per tutti i giorni compresi dal termine delle lezioni al 30 giugno (termine delle attività didattiche stabilito dal calendario scolastico): tale presenza, infatti, come specificato dalla stessa Amministrazione, deve essere assicurata esclusivamente nei giorni delle prove scritte degli esami di Stato. Si veda al riguardo la nota ministeriale prot. n. 1972 del 30.6.1980, che così recita: "*Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31.5.1974, numero 416 e 417, l'imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell'istituzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l'interruzione della propria prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.*"

Gli stessi concetti sono stati ribaditi in diverse sentenze ormai note, e che seppur datate, costituiscono un importante punto di riferimento per la specifica materia. Tra queste, la sentenza n. 173 dell'8.5.1987 del Consiglio di Stato (VI Sezione giurisdizionale), la quale, respingendo un appello dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione, ha affermato "*che non può essere ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal d.P.R. n. 417/1974*", normativa poi trasfusa nel decreto legislativo 297/1994. Quanto descritto, pertanto, è ormai chiaro e definitivo, anche considerando la puntuale regolamentazione di questi aspetti riportata nel CCNL Scuola.